



IL RETTORE

VISTO il Decreto Ministeriale. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011, recante “Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018;

VISTO il D.M. M.I.U.R. 9 maggio 2017, n. 259, "Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso";

VISTA la Legge n.79 del 22 giugno 2022, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, con particolare riferimento agli articoli 44 e 46 “Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”

VISTA la Nota Rettorale del 25 luglio 2023, "Formazione Docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado", che ha costituito il Nucleo di lavoro istruttorio dei Percorsi di formazione iniziale;

VISTO il D.P.C.M. 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato in G.U. Serie Generale n.224 del 25 settembre 2023;

VISTO il Decreto Rettorale 2 novembre 2023, n. 10695, di modifica del Regolamento per il funzionamento del Centro di servizi di Ateneo Teaching and Learning Center – TaLC a seguito delle revisioni apportate al testo del Regolamento precedente, approvate dagli organi di Ateneo con deliberazioni del 24 ottobre 2023, volte a garantire la conformità dello stesso alle previsioni normative del D.P.C.M. 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ed ai requisiti di accreditamento delineati nelle Linee Guida A.N.V.U.R. del 26 settembre 2023;

VISTA la Delibera A.N.V.U.R. 26 settembre 2023, n. 231, "Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per gli insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25";

VISTA la Nota M.U.R. n.19087 del 17 ottobre 2023, "Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/24";

VISTA la Nota della Referente per la Formazione Insegnanti del 20 ottobre 2023, "Avvio raccolta dati per accreditamento Percorsi di formazione iniziale";

VISTO il Decreto Rettorale 2 novembre 2023, n. 10695, di modifica del Regolamento per il funzionamento del Centro di servizi di Ateneo Teaching and Learning Center – TaLC a seguito delle revisioni apportate al testo del Regolamento precedente, approvate dagli organi di Ateneo con deliberazioni del 24 ottobre 2023, volte a garantire la conformità dello stesso alle previsioni normative del D.P.C.M. 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ed ai requisiti di accreditamento delineati nelle Linee Guida A.N.V.U.R. del 26 settembre 2023;



VISTA la nota M.U.R. n. 21328 del 6 novembre 2023 che, facendo seguito a quanto rappresentato dalla nota del 17 ottobre, chiarisce ulteriori aspetti riguardanti le procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione iniziale docenti;

VISTO il Decreto M.U.R. di Accreditamento dell'Università degli Studi di Verona ai Percorsi Iniziali di Formazione Docenti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTA la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio circa l'accREDITAMENTO dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2023/2024 del 15 febbraio 2024 n. 3042;

VISTO il D.M. n. 620 del 22/4/2024 che detta "Disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l'accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO il D.M. 621 del 22/4/2024 che detta disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il bando per l'ammissione ai Percorsi di Formazione Iniziale docenti a.a. 2023/2024.

Art. 2 – Le modalità di ammissione, gli aventi diritto, le procedure, i tempi, il contributo e ogni altra indicazione sono contenuti all'interno del bando allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante.

II RETTORE
(Prof. Pier Francesco Nocini)

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**BANDO PER L'AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI
A.A. 2023/2024**

Decreto Rettorale Rep. n.

Prot. n. del



Articolo 1 – Tipologie di percorsi, attivazione e finalità

Presso l'Università di Verona è attivato:

- il Percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 59 del 2017 (di seguito PF 60 CFU);

- Percorso 30 cfu ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n.59 del 2017 e allegato 2 del DPCM del 4 agosto 2023, destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, ed a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021 (PF30_all.2);

- Non è prevista dall'Ateneo di Verona per l'anno accademico 23/24 l'attivazione separata dei percorsi universitari di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, primo periodo del D.lgs. 59/2017 n. 59 del 2017 e dell'art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023 poiché per coloro che sono interessati a tali opzioni sarà possibile l'accesso al PF60 optando per offerte formative che consentiranno di acquisire i suddetti crediti.

1. Il numero massimo di posti disponibili è fissato per ciascuna classe di concorso con apposito Decreto ministeriale (D.M. n. 621 del 22/4/2024), tenuto conto del fabbisogno di docenti su base triennale e del potenziale formativo indicato dalle Università;
2. L'Ateneo di Verona attiva percorsi 60 CFU e percorsi di formazione iniziale docenti 30 cfu allegato 2 per le seguenti classi di concorso:
 - Area Lettere, Arti e Comunicazione: classi A01 - A11 - A12 - A13 - A22 - A54
 - Area Formazione, Filosofia e Servizio Sociale: classi A18 - A19
 - Area Lingue e Letterature Straniere: classi AA24 (francese) - AB24 (inglese) - AC24 (spagnolo) - AD24 (tedesco) - AE24 (russo)
 - Area Scienze Motorie: classi A48 e A49
 - Area Scienze e Ingegneria: classi A26 - A27 - A28 - A41 - A47 - A50
 - Area Economica e Giuridica: classi A45 e A46
 - Area Medicina e Chirurgia: classi A31 e A15
3. Il percorso verrà attivato soltanto a fronte di un numero minimo di n. 10 iscritti, per ciascuna classe di concorso.
4. Il PF 60 CFU consente di acquisire competenze e standard professionali minimi individuati nell'allegato A del DPCM del 4 agosto 2023. L'offerta formativa complessiva è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del Sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso.

Articolo 2 – Posti autorizzati per classe

1. Ai sensi del D.M. 621 del 22 aprile 2024 allegato A, sono autorizzati i seguenti posti per ciascuna classe di concorso (si veda l'articolo 3 per i requisiti di ammissione e i posti di riserva):

CLASSE	DENOMINAZIONE	POSTI DISPONIBILI		
		Contingente 60 CFU	di cui posti riservati	
			45% (percorsi 30 CFU all.2)	di cui 5% (percorsi 60 CFU)
AA24-FI	LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)	10	5	1



AB24-FI	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	10	5	1
AC24-FI	LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)	10	5	1
AD24-FI	LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)	10	5	1
AE24-FI	LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO)	10	5	1
A001-FI	ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	10	5	1
A011-FI	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	10	5	1
A012-FI	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	16	7	1
A013-FI	DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO	10	5	1
A015-FI	DISCIPLINE SANITARIE	40	18	1
A018-FI	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	34	15	1
A019-FI	FILOSOFIA E STORIA	10	5	1
A022-FI	ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	100	45	2
A026-FI	MATEMATICA	45	20	1
A027-FI	MATEMATICA E FISICA	21	9	1
A028-FI	MATEMATICA E SCIENZE	31	14	1
A031-FI	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	11	5	1



A041-FI	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	37	17	1
A045-FI	SCIENZE ECONOMICO- AZIENDALI	10	5	1
A046-FI	SCIENZE GIURIDICO- ECONOMICHE	10	5	1
A047-FI	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	10	5	1
A048-FI	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	10	5	1
A049-FI	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	10	5	1
A050-FI	SCIENZE NATURALI CHIMICHE BIOLOG	10	5	1
A054-FI	STORIA DELL'ARTE	10	5	1

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione

2. L'elenco degli ammessi ai Percorsi, per ciascuna classe di insegnamento attivata, sarà pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina web dedicata al [PF 60CFU](#). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai percorsi di formazione iniziale docenti

1. **Sono ammessi al PF 60 CFU** i candidati che, all'atto della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti individuati dal D.lgs n. 19 del 2017, art. 5 commi 1 e 2 e dal DPCM 4 agosto 2023 art. 7 ovvero:
- laurea magistrale o a ciclo unico conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), o titolo equipollente o equiparato, coerenti con le classi di concorso vigenti e con i requisiti da esse previsti;
 - studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, già in possesso di almeno 180 cfu verbalizzati, a condizione che entro la fine del percorso 60 cfu abbiano conseguito il titolo di laurea e i requisiti di idoneità previsti dalle classi di concorso vigenti secondo la normativa;



Il diploma di laurea magistrale o magistrale a Ciclo Unico e i requisiti di coerenza e idoneità previsti dalle classi di concorso secondo la normativa vigente devono essere acquisiti entro la data prevista per la prova finale di abilitazione (art. 2-ter, comma 1 del d.lgs. n. 59/2017);

Il mancato conseguimento della laurea magistrale e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente comporterà la non ammissione alla prova finale del Percorso 60 cfu e la perdita dei contributi sino a quel momento versati;

Gli eventuali crediti aggiuntivi utili per la coerenza con la classe di concorso non potranno essere acquisiti all'interno del Percorso. Coloro che non completassero il Percorso entro l'ultimo appello disponibile saranno considerati decaduti;

Per verificare la corrispondenza fra classi di laurea e classi di concorso si consultino il [D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016](#), il [DM del 9 maggio 2017](#) e il [D.M 23/12/2023 per accorpamenti](#).

Si ricorda che gli Enti competenti per la verifica dei requisiti di accesso ai corsi con riferimento al possesso dei crediti necessari previsti dalla classe di insegnamento, sono gli Uffici Scolastici Provinciali.

- Sono altresì ammessi a partecipare ai percorsi i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero secondo le modalità previste dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

2. **Sono ammessi al percorso 30 cfu dell'Allegato 2 (PF30.all2)**, di cui all'art. 2-ter, comma 4-bis del DL 13 aprile 2017 n. 59, del Decreto Ministeriale 22 aprile 2024 n. 620 e del DPCM 4 agosto 2023 i candidati che, all'atto della presentazione della domanda:

- hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi nei 5 anni precedenti, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del D.Lgs. n. 59/2017;

- ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del D.Lgs. n. 59/2017, hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), e devono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU, fermo restando il possesso dei titoli di ammissione alla classe concorsuale di cui al DPR 19 del 2016 e al DM 259/2017;

QUOTE DI RISERVA

Come stabilito all'art. 2 co. 1 del D.M. n. 620 del 22 aprile 2024, per l'accesso ai PF30_all. 2, per l'anno accademico 2023/2024, una quota di posti nella misura del **45 %** dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU accreditato, è riservata a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno sulla specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e, a favore di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co 9-bis, del D.L. 73/2021.

Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il **5%** è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano al PF60. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva;



- Qualora le domande eccedano la quota di riserva del 45% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 620/2024.

- Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del DL 13 aprile 2017 n.59, siano inferiori alla quota di riserva i posti residui sono resi disponibili per i Percorsi 60 CFU.

Per tutti i percorsi di formazione iniziale docenti, i requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza delle preiscrizioni, esclusi i candidati "studenti magistrali" per i quali si rimanda alle disposizioni del comma 1 del presente articolo;

Articolo 3 - Domanda di ammissione ai Percorsi di formazione iniziale docenti – procedura informatizzata di preiscrizione

1. Per iscriversi al PF 60 CFU e ai percorsi di formazione iniziale docenti 30 cfu allegato 2 occorre compilare la domanda on line che sarà disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> e allegare i moduli di autodichiarazione resi disponibili nella sezione "avvisi" della seguente pagina web: [percorsi di formazione iniziale docenti](#)

All'interno della procedura online i candidati dovranno provvedere a dichiarare i seguenti dati:

- Dati anagrafici e requisiti di ammissione posseduti dal candidato di cui all'art. 2 del presente Bando esclusivamente mediante il caricamento del modello di autodichiarazione. Non saranno accettati documenti difformi e il mancato caricamento dell'allegato comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione
- titoli valutabili mediante la compilazione obbligatoria del questionario on line interno alla procedura.

Non saranno prese in considerazione, ai fini della valutazione dei titoli utili per la determinazione della graduatoria, differenti modalità di autodichiarazione.

Saranno oggetto di calcolo i soli titoli dichiarati all'interno del questionario on line

L'iscrizione va effettuata nel seguente periodo:

- tra il giorno 24 maggio al giorno 10 giugno 2024 ore 11 per tutti coloro che intendano iscriversi ai percorsi di formazione iniziale docenti (60 e 30 cfu allegato2)

I candidati che non risulteranno ammessi in prima istanza nell'ambito delle riserve potranno essere collocati nella graduatoria del Percorso 60 CFU secondo i criteri previsti dall'Allegato A del D.M. 620/2024, esclusivamente se si saranno contestualmente preiscritti secondo procedura informatizzata anche ai concorsi 60 cfu;

Oltre tale termine non si potrà più accedere ai Percorsi di Formazione Iniziale docenti né modificare le scelte effettuate per chiusura della procedura informatizzata di preiscrizione.

- Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.



- Qualora le domande di ammissione dei candidati ai **Percorsi 60 CFU** eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B del succitato D.M. 621/2024.
- Qualora le domande di ammissione dei candidati ai **Percorsi 30 CFU**, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis del DL, eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A del succitato D.M. 620/2024.
- 3. Per iscriversi al PF 60 e 30 cfu occorre compilare la domanda on line che sarà disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do>. L'iscrizione va effettuata nel periodo compreso tra **il giorno 24 maggio 2024 e fino al giorno 10 giugno 2024 ore 11** (eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate). Oltre tale termine non si potrà più accedere al Percorso né modificare le scelte effettuate per chiusura della procedura informatizzata di preiscrizione
- 2. E' obbligatorio per i nuovi utenti effettuare la registrazione tramite SPID secondo le modalità indicate nella suddetta pagina;
- 3. **L'iscrizione deve essere effettuata tramite procedura informatizzata alla quale è obbligatorio allegare il modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione**. Il modulo deve essere compilato nella sua interezza, ove richiesto, e sottoscritto dal candidato con firma autografa (si veda il comma 1 del presente articolo);
- 4. La domanda di ammissione on-line ai corsi deve essere compilata esclusivamente dai candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all'articolo 2 del presente bando;
- 5. E' consentita l'iscrizione a percorsi 60 cfu o 30 cfu di differenti classi di insegnamento, se in possesso dei requisiti di ammissione e idoneità per ciascun percorso;
- 6. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a classi diverse, il candidato dovrà optare, in fase di immatricolazione definitiva, per la frequenza di una sola classe di concorso del Percorso 60 CFU o 30 CFU;
- 7. Il perfezionamento dell'iscrizione ai corsi avverrà con il pagamento del contributo dell'importo di € 30,00 (trenta/00 euro) da versare entro la data di scadenza della compilazione della domanda di iscrizione on-line (10 giugno 2024 ore 11 per tutti i percorsi di formazione iniziale docenti). In caso di iscrizione a più corsi, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, il contributo di 30,00 euro dovrà essere versato per ciascuna procedura di preiscrizione on-line;
- 8. Non è previsto il rimborso del contributo di iscrizione per nessun motivo;
Le iscrizioni ai corsi sono ripartite per classi di concorso e la scelta di iscrizione al corso ultimata dal candidato non è modificabile;
Non saranno accettate domande di ammissione non ultimate, sprovviste dell'allegato di autodichiarazione dei requisiti o mancanti del pagamento del contributo di iscrizione di euro 30;
I candidati sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione ai corsi e sono tenuti a controllarne l'esattezza. Si ricorda che gli Enti competenti per la verifica dei requisiti di accesso ai corsi di cui all'articolo 2, con riferimento al possesso dei crediti necessari previsti dalla classe di insegnamento, sono gli Uffici Scolastici Provinciali.
I candidati sono tenuti a conservare il codice di iscrizione rilasciato al termine della procedura;
La verifica delle autocertificazioni dei titoli di accesso è effettuata dall'Ateneo di Verona. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Ateneo può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, alla frequenza del Percorso e alla prova finale del Percorso, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti per la partecipazione



Articolo 4 – Titoli valutabili

1. I titoli valutabili ai fini delle graduatorie finali e i relativi punteggi sono elencati in calce al presente articolo e devono essere acquisiti inderogabilmente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione indicato nell'art. 3;
2. Il possesso dei titoli valutabili è autodichiarato dai candidati all'atto della presentazione della domanda esclusivamente entro i termini previsti e secondo le modalità precedentemente indicate;
3. L'Ateneo potrà nominare con Decreto Rettorale una Commissione Esaminatrice preposta alla selezione dei candidati iscritti ai percorsi 60 e 30 cfu composta da docenti e/o ricercatori esperti della materia;
4. **In particolare faranno fede soltanto i titoli dichiarati dai candidati alla selezione mediante la compilazione del questionario on line interno alla procedura di preiscrizione ai concorsi. Non saranno prese in considerazione modalità difformi di dichiarazione dei titoli posseduti**

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso al Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti **di posto comune** delle scuole secondarie di primo e secondo grado (di cui allegato B del D.M. 621/2024).

Titoli	Punteggio
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.</p>



<p>Votazione media ponderata conseguita negli esami dei corsi di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5.</i></p> <p><i>Criterio applicabile ai soli soggetti di cui all'art. 7, comma 5, del DPCM del 4 agosto 2023.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30</p>
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo.</i> <i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1</p>



<p>Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p> <p><i>Massimo 6 punti</i></p>	<p>1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica</p> <p>2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica</p>
---	---

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso **RISERVATO al Percorso** universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (di cui allegato A del D.M. 620/2024)

Titoli	Punteggio
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.</p>
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.</p> <p>Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>



<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5</p> <p>Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica</p> <p>6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.</p>



Articolo 5 – Graduatorie degli ammessi

1. La graduatoria verrà stilata sulla base di quanto autocertificato dai candidati che sarà soggetto a verifica secondo le normative vigenti. L'Ateneo potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti, anche a corso già iniziato
2. È ammesso ai Percorsi, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicati all'interno del presente bando;
3. Le graduatorie saranno determinate in base al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggi prevale il candidato di età più giovane;
Le graduatorie ordinarie **saranno pubblicate con apposito avviso** nella pagina dedicata ai [percorsi di formazione iniziale docenti](#);
4. La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati;
5. Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore a quello dei posti messi a bando, sulla base di decisioni di esclusiva pertinenza degli organi collegiali preposti, si potrà eventualmente procedere ad integrarla, sino ad esaurimento dei posti disponibili, anche con soggetti risultati idonei ma non vincitori all'interno delle graduatorie di merito di altri Atenei del Veneto con i quali sussistano accordi allo scopo;
6. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale immatricolazione, l'esclusione dal concorso
7. La pubblicazione delle graduatorie avverrà per gli iscritti al percorso 30 cfu allegato 2 concorrenti per la riserva del 45% e per gli iscritti ai percorsi 30 e 60 cfu in momenti temporali distinti;
8. Benché tutte le date possano subire spostamenti per ragioni organizzative, la pubblicazione delle graduatorie è prevista dal 24 giugno per gli iscritti al percorso 30 cfu allegato 2 e dal 3 luglio per gli iscritti al percorso 60 cfu.

Articolo 6 - Immatricolazione degli ammessi

1. Per procedere con l'immatricolazione, i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie del PF 60 CFU del PF 30 cfu allegato 2 dovranno seguire le indicazioni che saranno date contestualmente alla pubblicazione degli elenchi nella pagina web dedicata: [PF 60CFU](#)
2. I candidati ammessi dovranno:
 - rientrare nella procedura on-line tramite SPID o nome utente e password già utilizzati in precedenza per confermare l'iscrizione e immatricolarsi ai percorsi scelti;
 - pagare il contributo ESCLUSIVAMENTE con il sistema PagoPA
3. I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie del PF30 all. 2 dovranno immatricolarsi nel periodo compreso tra il **25 e il 28 giugno alle ore 12**, i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie del PF 60 cfu dovranno immatricolarsi nel periodo compreso tra il **4 e l'8 luglio**, salvo spostamenti dovuti a ragioni organizzative;
4. Coloro che non avranno provveduto a perfezionare la propria preiscrizione, compilando la procedura On line e versando il contributo previsto entro i termini indicati saranno considerati rinunciatari.



Articolo 7 – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione dei Percorsi riservata agli idonei

1. Contestualmente all'immatricolazione definitiva al PF 60 CFU e ai percorsi di formazione iniziale docenti 30 cfu, si può presentare domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 8 del DPCM del 4 agosto 2023. Il riconoscimento dei crediti già conseguiti in carriere universitarie pregresse avverrà secondo le linee guida generali dell'allegato B del DPCM del 4 agosto 2023. La richiesta di riconoscimento può essere avanzata solo dagli idonei presenti in graduatoria a copertura dei posti autorizzati;
2. Il riconoscimento delle attività formative è a carico dei Consigli didattici dei percorsi di formazione iniziale docenti nominati dall'Ateneo di Verona e avverrà sulla base di specifici criteri che verranno decisi dagli organi competenti;
3. Ai fini del conseguimento dei sessanta CFU individuati dall'offerta formativa di ciascun percorso istituito dall'Ateneo di Verona per le tipologie di classi individuate e indicate nel comma 3 dell'art. 1, possono essere riconosciuti i crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023 (*"Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi"*).
4. In ogni caso il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche digitali considerate nel loro complesso;
5. Nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5;
6. Coloro che sono in possesso dei 24 cfu ai sensi del DM 616 del 2017 riconosciuti entro il 31/10/2022 e che intendano iscriversi al PF 60 cfu, potranno ottenerne il riconoscimento secondo quanto stabilito dall'art. 8 del DPCM 4 agosto 2023, previa correttezza nell'invio della domanda e valutazione da parte degli organi didattici;
7. Il riconoscimento avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti;
8. Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso di dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
9. Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti è ridotto in proporzione con riferimento ai percorsi 30 cfu allegato 2;
10. Non saranno prese in considerazione richieste di riconoscimento da parte di candidati che non risulteranno iscritti nel sistema informatico ai Percorsi di Formazione Iniziale docenti.
11. Non sono valutabili insegnamenti di titoli stranieri per i quali non si disponga di Riconoscimento Accademico. La valutazione delle attività formative presenti nel titolo straniero riconosciuto sarà effettuata sulla base della presentazione da parte degli interessati di programmi d'esame e obiettivi formativi.
12. La domanda di riconoscimento dovrà essere presentata nei termini e modalità indicate. Dopo il termine ultimo di presentazione non sarà più possibile compilare o modificare l'istanza. Non saranno prese in considerazione domande di riconoscimento tardive.
13. Per la domanda di riconoscimento è dovuto il pagamento del contributo per l'abbreviazione di carriera pari a **80,00 euro** (comprensivo di marca da bollo di euro 16)
14. **La domanda di riconoscimento potrà essere presentata all'atto dell'immatricolazione dai soli candidati risultati idonei in graduatoria per le tipologie di percorso, a copertura dei posti autorizzati;**
15. L'esito del riconoscimento, valido ai fini dell'abbreviazione dei Percorsi, sarà comunicato tramite specifico avviso nelle sezioni web dedicate.



In caso di mancata conclusione della procedura di riconoscimento, di presentazione di documentazione incompleta o di presentazione della richiesta di riconoscimento non accompagnata da contestuale iscrizione ai Percorsi, non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda.

Articolo 8 - Contributi

1. I candidati accedono al PF 60 CFU pagando una contribuzione complessiva di **2300,00** euro complessivi, se in possesso dei titoli di laurea di secondo livello dell'art. 2 del presente bando.
2. Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 2 comma 1 del bando sono tenuti al pagamento di **1.800,00** euro complessivi;
Gli importi sono comprensivi di marca da bollo;
3. I candidati che intendano accedere ai percorsi 30 cfu allegato 2 sono tenuti al pagamento di **1800** euro, secondo la ripartizione indicata nello schema illustrativo;
4. La prima rata dovrà essere versata all'atto dell'immatricolazione, la seconda rata tra l'1 e il 15 ottobre 2024;

Prospetto illustrativo composizione e ripartizione dei contributi

60 cfu laureati

	PRIMA RATA	SECONDA RATA
Tassa di iscrizione	1596	500
Imposta di bollo virtuale	16	
Contributo regionale di Diritto allo Studio – quota fissa	188	
Totale	1800	500

60 cfu studenti di cui all'art. 2 del bando

	PRIMA RATA	SECONDA RATA
Tassa di iscrizione	1096	500
Imposta di bollo virtuale	16	
Contributo regionale di Diritto allo Studio – quota fissa	188	
Totale	1300	500

30 cfu all.2

	PRIMA RATA	SECONDA RATA
Tassa di iscrizione	1096	500
Imposta di bollo virtuale	16	
Contributo regionale di Diritto allo Studio – quota fissa*	188	
Totale	1300	500

5. L'importo sarà addebitato nella pagina personale dello studente immatricolato e dovrà essere pagato esclusivamente tramite sistema [PagoPa](#);
6. Il mancato pagamento dei contributi comporta l'impossibilità di sostenere gli esami e di ottenere la certificazione finale.
7. Non sono previsti rimborsi per errate procedure di iscrizione/immatricolazione o di richiesta di riconoscimento per abbreviazione di carriera.



8. Tutti i candidati ammessi al PF 60 CFU e ai percorsi di formazione iniziale docenti dovranno pagare, all'atto dell'immatricolazione, la marca da bollo pari a 16 € (compresa nella contribuzione complessiva).
9. Le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992 o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerate/i totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio (ad eccezione del bollo). Per le/gli studentesse e gli studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65% è prevista la riduzione del 50% del contributo universitario (ad eccezione di bollo e tassa regionale che andranno pagati per intero);
10. Le/gli interessate/i per ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente, devono inviare ad inclusione@ateneo.univr.it entro 3 giorni prima del termine di scadenza previsto per l'immatricolazione l'apposito MODULO RIDUZIONE/ESONERO CONTRIBUTI/TASSE con allegata la seguente documentazione:

- copia del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 o dell'invalidità civile, delle condizioni visive o della disabilità uditiva, da cui si evince la percentuale di invalidità riconosciuta;
- copia di un documento di identità in corso di validità

L'eventuale riconoscimento della situazione di disabilità/invalidità, se successivo al termine di scadenza previsto per l'immatricolazione, non dà diritto alle agevolazioni economiche.

11. **E' previsto un costo a carico dei partecipanti alle prove finali dei Percorsi pari a euro 150;**
12. Quanto versato non è rimborsabile per nessun motivo.

Articolo 9 - Organizzazione didattica, durata e obblighi di frequenza

1. Il PF 60 CFU e i percorsi di formazione iniziale docenti sono didatticamente organizzati e articolati come delineato nel Dpcm 4 agosto 2023 e relativi allegati;
2. Come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, esclusivamente per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale;
3. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale docenti è necessaria una percentuale minima di presenza pari al 70 per cento per ogni attività formativa;
4. Le lezioni avranno inizio indicativamente a partire dall'ultima settimana del mese di **luglio**;
Il calendario didattico con sedi e orari della attività formative sarà pubblicato nelle pagine web dei percorsi: [percorsi di formazione iniziale docenti](#)



Articolo 10 – Attivita' di tirocinio

1. Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai Centri con le istituzioni scolastiche sulla base di un elenco telematico predisposto e aggiornato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
2. Sono previsti tutor tirocinanti per compiti di orientamento e gestione degli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e per le attività e pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio

Articolo 11 – Prova finale

1. Il PF 60 cfu si conclude con una prova finale le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023;
2. L'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è subordinata alla garanzia da parte dei candidati di una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa, al pagamento dei costi previsti dal comma 6 art. 7 e alla definitiva maturazione dei requisiti previsti per i candidati che accedono con i titoli indicati nel comma 1 (punti 2, 3 e 4) dell'articolo 2 del presente bando;
3. **Il mancato conseguimento della laurea magistrale e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente da parte di coloro che accedono in qualità di "studenti con almeno 180 cfu verbalizzati", comporterà la non ammissione alla prova finale del Percorso 60 cfu e la perdita dei contributi sino a quel momento versati;**
4. La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali previste dal "*Profilo conclusivo del docente abilitato*";
5. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche;
6. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, la lezione simulata ha una durata massima di 45 minuti e sarà su tema proposto dalla commissione valutatrice con un anticipo di 48 ore. La lezione simulata è progettata anche mediante tecnologie multimediali, sviluppata con didattica innovativa, accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso
7. Per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione o della specializzazione sul sostegno, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 4;
8. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita secondo i criteri indicati nell'art. 9 comma 5 del DPCM 4 agosto 2023;
9. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella lezione simulata;
10. Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.



Articolo 12 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità

1. È sempre possibile ritirarsi dal percorso presentando istanza di rinuncia agli studi; Non è previsto il rimborso di quanto pagato né è garantito il riconoscimento per future abbreviazioni di carriera delle attività formative superate;
2. Non sono previsti trasferimenti da e verso altri Atenei;
3. Circa le incompatibilità resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del DM 930 del 2022 per il quale "Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio".
4. Le studentesse in stato di gravidanza non potranno frequentare le attività di tirocinio presso l'istituto scolastico ospitante per tutta la durata dell'astensione obbligatoria. Per questa ragione, le studentesse che si trovassero in questo status non potranno concludere il percorso e dovranno richiederne la sospensione. La sospensione non consente il rimborso delle tasse versate, ma prevede la possibilità di riprendere il percorso l'anno successivo

Articolo 13 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominato responsabile del procedimento la Prof.ssa Roberta Silva, Direttrice del TaLC. – Teaching and Learning Center

Articolo 14 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell'Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it , e-mail: rettore@ateneo.univr.it .

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.



Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo: dpo@ateneo.univr.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 15 – Informazioni

1. Per informazioni rivolgersi a Centro Teaching and Learning center - Servizio Formazione Insegnanti, Via dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona - Tel. +39 045 802 8576 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì , e-mail: formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it

Articolo 16 – Norme finali

1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note mediante pubblicazione alla pagina dedicata al [PF 60CFU](#).
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese e richiedere integrazioni della documentazione presentata, nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso decade automaticamente dall'eventuale immatricolazione e si provvederà al recupero dei benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso.
4. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
5. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
6. L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'attività formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Nocini